



COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2013
In vigore dal 27/02/2013**

Articolo 1

OGGETTO DEL CONTROLLO

1. Il presente regolamento sui controlli interni è emanato in attuazione degli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa;
 - b. la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - c. la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Articolo 2

SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. L'attività di controllo viene svolta dai seguenti soggetti:
 - a. il segretario comunale che si avvale di dipendenti appositamente individuati;
 - b. il responsabile del settore economico finanziario;
 - c. i responsabili di settore;
 - d. il revisore dei conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo statuto dell'ente, dal regolamento di contabilità vigente, dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

Articolo 3

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo sull'andamento della gestione;
 - c) controllo sugli equilibri finanziari.

Articolo 4

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti:
 - a. su ogni proposta di determinazione e deliberazione il responsabile di settore competente, verifica la regolarità amministrativa ed esprime contestualmente il parere di regolarità tecnica mediante, rispettivamente, la sottoscrizione dell'atto e la formulazione del parere;
 - b. il responsabile del settore economico-finanziario rilascia, su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
2. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sono riportati nel contesto della deliberazione.
3. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, corredati dei pareri di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al responsabile del settore

economico-finanziario o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, del decreto legislativo n.267/ 2000.

Articolo 5

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato da apposita unità composta dal segretario comunale e dai responsabili di settore dell'ente.
2. L'unità di controllo, come sopra definita, sottopone a controllo successivo, con cadenza semestrale, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti di importo superiore a 20.000 euro e gli altri atti amministrativi dell'ente tra cui, in particolare, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di campionamento anche di tipo informatico. Le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.
4. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale in ogni caso dovrà garantire:
 - a. che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i settori dell'ente;
 - b. che siano sottoposti a verifica, laddove è possibile, interi procedimenti amministrativi e non esclusivamente singoli atti;
 - c. la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - d. la verifica del rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo emanati dall'ente.
5. Entro il mese di gennaio, l'unità di cui al comma 1 stabilisce un piano annuale della attività di controllo prevedendo la sottoposizione a verifica di almeno il 5% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 20.000 euro oltre al 2% del numero totale degli altri atti amministrativi indicati al comma 2.
6. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del segretario comunale con apposito referto, entro il mese successivo al compimento del semestre, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, all'organismo indipendente di valutazione come documenti utili per la valutazione e al consiglio comunale.

Articolo 6

CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione è posto sotto la direzione del responsabile del settore economico-finanziario come previsto dall'art.17, comma 2, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'attività di controllo è svolta secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità e comunque presuppone l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e le quantità e qualità dei servizi offerti.

Articolo 7

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del settore economico-finanziario mediante la vigilanza dell'organo di revisione con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili di settore, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del settore economico-finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del settore economico-finanziario al sindaco, al segretario dell'ente e all'organo di revisione accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

Articolo 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.9 comma 2 dello statuto comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.